

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO PER il RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMPIANTO

DECORATIVO, degli STUCCHI e degli ELEMENTI in LATERIZIO della CAPPELLA GENTILIZIA

di VIA STILICONE 36 – VILLA SIMONETTA

CIG – 50107043BF - CUP - G44B12000070004

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA .....	3
Elenco dei documenti allegati: .....	3
Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 2) VALORE DELL'APPALTO - SCOMPOSIZIONE PER CATEGORIE .....	3
Art. 3) CONOSCENZA PIENA E ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI .....	5
Art. 4) ESECUZIONE DEI LAVORI.....	6
Art. 5) CATEGORIE ( ) - - CATEGORIA PREVALENTE "OS2 A" - LIMITI SUBAPPALTO .....	6
Art. 6) OBBLIGHI/DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO (TURNI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI , Personale) .....	8
Art. 7) DIREZIONE LAVORI.....	9
Art. 8) ECCEZIONI DELL'APPALTATORE .....	10
Art. 9) TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE .....	11
Art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA.....	11
Art. 11) VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA .....	13
Art. 12) CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE.....	13
Art. 13) SUBAPPALTO .....	14
Art. 14) CESSIONE DEL CONTRATTO.....	16
Art. 15) RESPONSABILITA' .....	17
Art. 16) PENALI : .....	17
Art. 17) PERSONALE.....	18
Art. 18) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - Condizioni per la manodopera .....	18
Art. 19) Disposizioni in materia di sicurezza - DUVRI .....	19
Art. 20) ASSICURAZIONE.....	21
Art. 21) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	24
Art. 22) VERIFICHE DEI LAVORI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	24
Art. 23) VIGILANZA E CONTROLLI .....	27
Art. 24) ESECUZIONE IN DANNO .....	27
Art. 25) Clausola risolutiva espressa: .....	28
Art. 26) RECESSO .....	29
Art. 27) FORO COMPETENTE .....	30
Art. 28) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	30
Art. 29) STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE-.....	30
Art. 30) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	31

## PREMESSA

Il presente documento, unitamente al progetto allegato, al Documenti Unico Valutazione dei Rischi di interferenze (DUVRI con planimetrie e schede dedicate) costituisce il Capitolato Speciale d'appalto (CSA).

*Elenco dei documenti allegati:*

**Allegato A** Progetto

**Allegato B - Viene allegato** al presente CSA il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze) redatto da Fondazione Milano®(con annesse planimetrie e schede).

## **Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto della procedura d'appalto l'Affidamento del restauro degli affreschi, degli stucchi e degli elementi in laterizio della CAPPELLA GENTILIZIA di VILLA SIMONETTA Via Stilicone 36 Milano.

Il manufatto interessato dai lavori rientra tra i Beni tutelati secondo i disposti di legge del d.lgs 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

L'Appalto comprende tipologie di lavori rientranti nella categoria di qualificazione "**OS2 A**" (**Restauro e manutenzione di superfici decorate e beni immobili di interesse storico artistico**) dell'allegato "A" del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento del D.Lgs. 12-aprile-2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (artt.61 e 107 e Allegato A)

L'aggiudicazione del presente appalto è effettuata con contratto da stipularsi a corpo con **offerta economicamente più vantaggiosa.**

## **Art. 2) VALORE DELL'APPALTO - SCOMPOSIZIONE PER CATEGORIE**

### **IMPORTO DELL'OPERA**

L'importo a base d'asta dei lavori ed oneri compresi nel presente appalto è definito come segue:

A) Lavori a corpo	Euro 216.000,00
B) Oneri aggiuntivi della sicurezza ex d.lgs 81/2008	Euro 4.320,00
<b>A)+B) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO</b>	<b>Euro 220.320,00</b>

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -

(duecentoventimilatrecentoventi/00 euro)

La prestazione di cui al presente appalto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra nella misura vigente al momento del pagamento.

### **IMPORTO ONNICOMPRESIVO**

I lavori del seguente appalto saranno valutati a corpo ex art 53 comma 4 del D.Lgs. 12-aprile-2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Le condizioni e le modalità delle opere richieste sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata.

L'offerta economica si intende vincolante per un periodo di 180 giorni dal ricevimento della stessa.

L'importo dell'appalto così come il prezzo depurato del ribasso d'asta è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisoriale e ponteggi, gli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto debba in buona fede ritenersi incluso nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ancorché non dettagliatamente specificato ed illustrato, spese generali, utili.

L'Appaltatore dovrà provvedere a suo onere e carico tutti gli attrezzi e le dotazioni personali nonché i mezzi provvisoriale o di trasporto comunque necessari o utili per il lavoro.

Eventuali varianti in corso d'opera per opere ulteriori non previste e non incluse, neppure implicitamente, nel presente Capitolato dovranno essere autorizzate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ex art 21 del D.lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e dovranno essere fatte oggetto di offerta da parte dell'Appaltatore che la Committente si riserva di accettare.

In riferimento alle opere da eseguire in più o in meno, l'eventuale incremento o diminuzione del costo per la sicurezza e salute del cantiere sarà determinato dal Coordinatore per l'esecuzione, secondo il D.lgs 81/2008.

In tutti i casi in difetto di specifica dettagliata descrizione di Capitolato o di incompleta descrizione derivante dall'elaborato di progetto circa tutti i componenti, forniture, lavorazioni, prestazioni che fanno parte integrante della realizzazione di ogni singola opera, varrà il giudizio

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -

insindacabile della Direzione dei Lavori per definire l'insieme delle operazioni e prestazioni che sono incluse e compensate nei prezzi e quelle da escludersi.

### **Art. 3) CONOSCENZA PIENA E ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI**

Prima della formulazione dell'offerta il Concorrente ha l'onere di controllare le voci riportate nella Perizia di spesa e nel presente Capitolato, nella parte relativa alle "Norme Tecniche per l'esecuzione delle Opere" e gli elenchi delle lavorazioni.

Per il fatto stesso di presentare l'offerta, il Concorrente riconosce di aver preso conoscenza dei documenti di gara, di averli verificati, di concordare con i risultati.

In particolare di riconosce i punti di intervento come corretti e perfettamente eseguibili e assume piena e totale responsabilità sia del progetto, sia dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti.

Il Concorrente nel presentare l'offerta e nell'accettare i lavori dichiara di:

- a) aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano
- b) aver valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul tipo e qualità e costo dei materiali quanto sul tipo e costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'appaltatore aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o di elementi non valutati o non considerati, tranne che si tratti di nuovi elementi imprevisi i quali si configurino come cause sopravvenute di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o che si riferiscano a condizioni comunque soggette a revisione per legge o contratto.

Con la presentazione dell'offerta e l'accettazione dei lavori l'Appaltatore riconosce - assumendosi la responsabilità - di essere in grado e di avere la competenza e le risorse ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi di restauro.

#### **Art. 4) ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi, secondo il programma dei lavori (crono programma) approvato dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente le opere di cui sopra complete e finite in ogni loro particolare, l'Appaltatore dovrà, inoltre, riconsegnare i locali liberi da qualsiasi attrezzatura, ponteggio o materiali di scarto delle lavorazioni.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

#### **Art. 5) CATEGORIE <sup>(1)</sup> - - CATEGORIA PREVALENTE "OS2 A" - LIMITI SUBAPPALTO**

ai sensi degli artt. 107 e 108 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento del D.Lgs. 12-aprile-2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici.

---

<sup>(1)</sup> OG 2: *Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.*

*Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.*

*OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico*

*Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimerici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.*

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -

DESCRIZIONE DEI LAVORI	% su totale	IMPORTI	CATEGORIA		PESO CATEGORIE
<i>Lavori a corpo</i>	100%	€ 216.000,00			
Analisi e Indagini propedeutiche al restauro (Analisi chimico fisiche; Stetigrafie; Studio d'Archivio; Mappatura con documentazione fotografica adeguata)	13,89%	€ 30.000,00	OS2 A	PREVALENTE OBBLIGATORIA	91,67%
Campionatura delle diverse operazioni di restauro e messa in sicurezza	8,33%	€ 18.000,00	OS2 A	PREVALENTE OBBLIGATORIA	
Restauro dei dipinti murali	51,85%	€ 112.000,00	OS2 A	PREVALENTE OBBLIGATORIA	
Restauro stucchi e degli elementi in laterizio	17,59%	€ 38.000,00	OS2 A	PREVALENTE OBBLIGATORIA	
Relazione dettagliata degli interventi svolti e relativa documentazione fotografica	2,78%	€ 6.000,00		SCORPORABILE OBBLIGATORIA	2,78%
Strutture tecniche di servizio	5,56%	€ 12.000,00	OG2	SCORPORABILE OBBLIGATORIA	5,56%
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI RESTAURO	100,00%	€ 216.000,00			100,00%
ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA NON ASSOGGETTATI A RIBASSO D'ASTA	1,99%	€ 4.300,00			
	101,99%	€ 220.300,00			

- > Si applicano gli artt. 37 co. 11 e 118 co. 2 D.lgs. Codice; nonché gli artt. 108, 109, 170 e Allegato A Tabella, DPR 207/2010 Regolamento, da cui deriva la seguente disciplina:
- > se i lavori della categoria scorporata, singolarmente considerati:
  - sono minori del 10% del valore complessivo
  - e sono minori di € 150 mila,
  - e non rientrano in categoria generale OG
  - e non rientrano in categoria speciale OS a qualificazione obbligatoria,
 l'affidatario dell'appalto, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, può eseguire direttamente i lavori della categoria scorporata anche senza possedere tale ulteriore qualificazione .
- > quando i lavori della categoria scorporata, singolarmente considerati:
  - sono maggiori del 10% del valore complessivo dell'appalto,
  - oppure maggiori di € 150 mila,
  - oppure rientrano in categoria generale OG
  - oppure rientrano in categoria speciale OS a qualificazione obbligatoria,
 il medesimo affidatario non può svolgere direttamente i lavori della categoria scorporata, se non possiede la relativa qualificazione.
- > i lavori della categoria scorporata che, singolarmente considerati, sono inferiori al 15% del valore complessivo del contratto sono subappaltabili interamente.
 

i lavori della categoria scorporata che, singolarmente considerati, sono superiori al 15% dell'importo complessivo del contratto potranno essere subappaltati solo nel limite del 30% del valore della categoria stessa (ai sensi dell'art.170 co.1 D.P.R. 5-10-2010 n. 207 – Regolamento, richiamato dal sopradetto art. 109)
- > i lavori della categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 20% dell'importo della stessa categoria (anziché del 30%), trattandosi di importo sotto soglia inferiore a 1 milione di euro - D.Lgs 163/2006 Codice art. 122 co. 7; mentre per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste).
- > l'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive, con riferimento alla specifica lavorazione (e non a non alla categoria di inquadramento).

**Art. 6) OBBLIGHI/DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO (TURNI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI , Personale)**

Oltre agli obblighi sin qui indicati nel presente Capitolato, sono a carico dell'appaltatore i seguenti ulteriori oneri ed obblighi, compresi nell'importo contrattuale:

1. L'imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui luoghi di lavoro persona giuridicamente e professionalmente idonea;



2. Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà segnalare o consegnare:
  - a. il recapito telefonico e indirizzo e-mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali comunicazioni;
  - b. l'elenco nominativi degli addetti che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori e i rispettivi documenti: fotocopia della carta di identità e/o permesso di soggiorno e fotocopia del libro matricola in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice; di ogni variazione in merito dovrà essere data preventiva comunicazione scritta al Responsabile della Direzione Lavori;
  - c. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell'inizio di qualsiasi lavoro e comunque entro 30 gg dalla firma del contratto;
  - d. a richiesta l'appaltatore dovrà trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. Il Responsabile della Direzione Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
  - e. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi;
3. La Fondazione Milano® si intende sempre sollevata dall'aggiudicataria da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore medesimo, nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'appaltatore, e dei loro dipendenti.
4. le opere provvisorie e le attrezzature usate in cantiere dovranno essere appropriate per il mantenimento delle condizioni termo-idrometriche/ambientali adeguate.

#### **Art. 7) DIREZIONE LAVORI**

Il Direttore dei lavori incaricato dalla stazione appaltante potrà farsi rappresentare in cantiere a far sorvegliare i lavori da uno o più assistenti da designarsi, specie per il controllo all'esecuzione di prestazioni specialistiche, a cui l'impresa sarà tenuta a far carico, in assenza della direzione

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -

dei lavori, per ogni incombenza relativa alla direzione dei lavori stessa.

Egli avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettose esecuzioni da parte dell'impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intendesse loro affidare.

Egli fornirà all'impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui nell'eventualità di qualsiasi indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla direzione dei lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

#### **Art. 8) ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Responsabile della Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve nei modi prescritti dall'art. 161 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento del D.Lgs. 12-aprile-2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

## **Art. 9) TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE**

Le opere in appalto verranno consegnate dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, con redazione di apposito verbale, entro 10 giorni dall'avvenuta stipula del contratto, a seguito di preavviso dato dal DL, non inferiore a 48 ore.

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori è di 240 gg solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna del certificato di inizio lavori, salvo un termine più breve concordato in sede di aggiudicazione, come da cronoprogramma presentato.

Il calcolo del tempo contrattuale tiene conto del normale andamento stagionale sfavorevole valutato in 10gg, per cui le eventuali sospensioni dei lavori, ordinate dalla DL ai sensi dell'articolo 158 e 159 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento, contenute nel periodo citato non produrranno alcuno spostamento del termine ultimo fissato per l'ultimazione dei lavori ne costituiranno motivo per la concessione di proroghe.

L'ultimazione dei lavori, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al DL, il quale procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori per qualsiasi causa o ragione non imputabile alla stazione appaltante non siano ultimati nel tempo preventivato.

## **Art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dall'art 113 del Codice dei contratti. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -

dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al "Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fidejussioni e le polizze relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori a seguito della presentazione del certificato di collaudo in corso d'opera agli effetti dell'art. 251 del Regolamento (D.P.R. 207/2010), nel limite massimo del

ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto disposto dall'art.113 del codice dei contratti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Responsabile Facility Management cui è demandata la gestione del contratto.

#### **Art. 11) VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA**

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il Progettista ed il Direttore dei Lavori, secondo quanto disciplinato dagli art 132 e 205 del Codice dei contratti (D.lgs 163/2006) e dal Regolamento agli articoli 161 e 162 (D.P.R. 207/2010).

Non sono considerate varianti, ai sensi del 205 comma 2 del codice dei contratti , gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento o una diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.

Ove le varianti di cui all'art. 132 del codice dei contratti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto ai sensi dell'art 132 del codice dei contratti dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

#### **Art. 12) CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE**

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione dei lavori per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza l'appaltatore i possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano® almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -

## **Art. 13) SUBAPPALTO**

Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare le seguenti:

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici - art. 118 Subappalto

D.P.R. 05-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del D.L. 12-02-2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici - art. 170 Subappalto e cottimo

D.L. 4-7-2006 n. 223 - art. 35. Misure di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale - Comma 28 (solidarietà fiscale e contributiva appaltatore subappaltatore)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 – (Legge Biagi) - art. 29. Appalto (solidarietà retributiva appaltatore subappaltatore)

L. 13-9-1982 n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione - art.21 (reato di subappalto senza autorizzazione)

D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - art. 67 (divieto di autorizzazione a subcontratti)

a cui espressamente si rinvia.

La categoria prevalente è subappaltabile al massimo per il 20% ai sensi dell'art. 122 comma 7° del codice dei contratti. Le restanti categorie sono completamente subappaltabili.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che li concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la parte dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, allegando alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione sopracitati in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore

attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D.L. 163/06;

4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo art. 67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina:

a. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

b. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi ai lavori affidati in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

c. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

d. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori copia del piano di sicurezza.

e. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

f. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

g. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

h. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

i. L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

j. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonchè copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

k. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In caso di subappalto l'affidatario resta responsabile, nei confronti di Fondazione Milano® fdp, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82.

Il subappalto dovrà essere autorizzato da Fondazione Milano® fdp con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del "Codice" e di cui all'art. art. 67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto..

#### **Art. 14) CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del "Codice".

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -



### **Art. 15) RESPONSABILITA'**

L'appaltatore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano® corretto compimento dell'opera oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano® e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Fondazione Milano® sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

### **Art. 16) PENALI :**

In ogni caso di inadempimento o insufficiente livello di qualità dell'esecuzione delle prestazioni richieste alla prima parte del presente Capitolato da parte dell'impresa saranno applicate ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento le penali forfettarie secondo i parametri dell'articolo 136 del codice dei Contratti.

- Per ogni mancata indicazione dei dati di cui all'articolo 6 parte prima del CSA " obblighi e doveri dell'appaltatore": € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo comunicazione rispetto alla data di inizio lavori;
- Per mancata consegna del Duvri e POS, entro 5 giorni dalla data di inizio lavori: € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardata consegna. Restando ferma tale consegna come condizione necessaria per l'inizio dell'esecuzione dei lavori.
- Mancata comunicazione dei nominativi e dei relativi curriculum dei sostituti per sostituzione momentanea o definitiva del personale del cantiere € 50,00 fino ad un massimo di due giorni;
- Per ogni giorno (superiore al terzo) di ritardata ultimazione dei lavori per cause non imputabili alla Stazione Appaltante si applicheranno le penali di cui all'art. 145 del Regolamento comma 3 pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e

comunque complessivamente non superiore al 10 % da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

- Non utilizzo del tesserino di riconoscimento per addetto € 100,00;
- Mancata reperibilità del responsabile del cantiere € 150,00;
- Mancata pulizia del cantiere, rimozione dei materiali di scarto e di lavorazione e di tutte le attrezzature utilizzate durante l'esecuzione dell'appalto € 200,00 al giorno;

## **Art. 17) PERSONALE**

### **Doveri del personale**

L'opera dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito sarà tenuto ad osservare:

- 1) I regolamenti in vigore nel cantiere
- 2) Le norme anti infortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere
- 3) Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico
- 4) Un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **Art. 18) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - Condizioni per la manodopera**

### **Retribuzione e CCNL**

L'IMPRESA dà espressa garanzia di corrispondere al proprio personale la regolare **retribuzione** secondo le **leggi** e i **patti collettivi** e **individuali** applicabili nella sua azienda. L'impresa si obbliga altresì ad applicare per tutta la durata dell'appalto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai **Contratti Nazionali di Lavoro** e dagli **accordi locali integrativi** degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro eventuale scadenza, che intervenisse nel corso dell'appalto, e fino alla loro rinnovazione e/o sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -

aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

### **Oneri previdenziali**

L'aggiudicatario si obbliga altresì e dà espressa garanzia di assolvere puntualmente tutti gli oneri connessi, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti competenti, tenendo regolarmente le registrazioni dei libri matricola, infortuni, etc, effettuando regolarmente le denunce contributive e assicurative e i versamenti dei relativi contributi.

Il mancato versamento dei contributi e competenze dei lavoratori dell'impresa impiegati per l'esecuzione del servizio appaltato costituisce inadempienza contrattuale, oltre che violazione di leggi.

### **Ritenuta a garanzia**

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo la Fondazione appaltante comunica all'IMPRESA, ed eventualmente all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procede ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto per i lavori in corso di esecuzione, ovvero sul pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. La detrazione è computata anche in relazione ai pagamenti già eseguiti ed il relativo importo è garantito dai pagamenti non ancora eseguiti e dalla cauzione definitiva.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate o per le quali sia stata escussa la cauzione definitiva, sarà effettuato dopo che sarà stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento di danni.

L'inosservanza degli obblighi di legge o di contratto collettivo riguardanti il personale dipendente dell'IMPRESA o degli obblighi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro determina sempre l'immediata risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.

### **Art. 19) Disposizioni in materia di sicurezza - DUVRI**

L'appaltatore dovrà garantire il rispetto di tutti gli obblighi delle norme vigenti, di legge o di

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -

contratto, nell'esecuzione delle prestazioni per Fondazione Milano®.

In particolare dovrà garantire il rispetto di tutte le norme dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 ed ogni altra nella medesima materia), nonché il rispetto delle norme e procedure aziendali di Fondazione Milano® vigenti in materia.

Inoltre, l'appaltatore, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

A tale riguardo l'IMPRESA, oltre agli adempimenti suoi propri, collaborerà con Fondazione Milano® per la adozione delle soluzioni richieste nei casi di interazione delle rispettive attività e fornirà inoltre il supporto tecnico operativo alle competenti funzioni dedicate a tali tematiche da Fondazione Milano® .

L'impresa si obbliga a fare osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme antinfortunistiche e le misure di protezione e prevenzione adottate nei luoghi di lavoro e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione e la tutela della sicurezza fisica e della salute nei luoghi di lavoro in conformità alle norme vigenti e alle regole dell'arte, anche con riferimento ai regolamenti aziendali di Fondazione Milano® e a quant'altro previsto nel precedente punti.

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, Fondazione Milano® redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

Fondazione Milano®, allega al presente CSA (allegati Duvri), il proprio DUVRI per presa visione anticipata al fine da fornire – all'azienda candidata - tutti gli elementi tecnici necessari alla

valutazione economica dell'appalto.

Sono pienamente a carico della Ditta tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, evidenziando che, trattasi di lavori di restauro. Ad ogni modo sarà facoltà di Fondazione Milano®®, laddove ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno specifico ordine di lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

Il **referente** presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è l'addetto e Coordinatore al Servizio di Prevenzione e Protezione **Sig. Vittorio Iacobone** [v.iacobone@fondazionemilano.eu](mailto:v.iacobone@fondazionemilano.eu). Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

**L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.**

## **Art. 20) ASSICURAZIONE**

### **RC**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente Contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati.
2. La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell'impresa, anche per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso la stazione appaltante, nonché verso altri

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -

soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO) .

### **RCT - RCO**

3. Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all'impresa nell'esercizio della propria attività, la quale possa provocare accidentalmente ed involontariamente danni a terzi a persone o cose dei quali l'impresa possa essere ritenuta responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (Art. 2043 e segg. Cod.Civ.); dovranno essere inclusi tra i terzi anche i dipendenti non soggetti alla garanzia RCO; la stessa Fondazione Milano® e i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo; i frequentatori delle attività di Fondazione Milano® ; la proprietà dei locali in cui si svolgeranno i lavori; gli eventuali sub-appaltatori ed ogni altro che possa essere considerato terzo rispetto all'impresa.

4. Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell'IMPRESA nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, nonchè per l'eventuale rivalsa INAIL e per l'eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa.

### **Estensione della copertura assicurativa**

5. La polizza dovrà coprire tutti i **sinistri**, da qualsiasi causa determinati, connessi con l'esecuzione dell'appalto, comprese le attività operative di servizio e/o la custodia dovuta in ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali:

A. che portino al danneggiamento o alla distruzione, ovvero al furto e/o comunque alla sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all'impossibilità della riconsegna dei **beni** immobili e mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi;

B. che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle **attività** della stazione appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi delle attività sospese oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese;

C. che arrechino danni a **persone**.

Sono connessi con l'esecuzione dell'appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle attività dell'appalto o nella loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi in

qualsiasi modo possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si presume la colpa dell'appaltatore salvo prova contraria.

#### **Manleva**

6. La polizza dovrà prevedere la manleva a favore della Fondazione da qualsiasi reclamo venisse avanzato da dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del contratto da parte dell'IMPRESA.

#### **Massimali**

7. Il massimale per l'assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a €. 3.000.000,00= (tre milioni / 00).

8. Il massimale per l'assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a €. 3.000.000,00= (tre milioni / 00).

9. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a €. 4.500.000,00= (seimilioni / 00).

#### **Decorrenza e durata**

10. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine del servizio.

#### **Documentazione**

11. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all' Ufficio Facility Management di Fondazione Milano® – Fdp , entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

#### **Appendice a eventuale Polizza generale**

12. Qualora il prestatore di servizi abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale per la sua impresa, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e producendo una dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti l' applicabilità e completa equivalenza delle condizioni sopra espresse, anche per lavoro svolto per conto di Fondazione Milano® .

## **Art. 21) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano® ® proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese:

- in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
- nel caso morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore dell'impresa individuale mandataria

FONDAZIONE MILANO® – Fdp ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

## **Art. 22) VERIFICHE DEI LAVORI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I lavori rientrano nel limite di valore di cui all'art.141 comma 3 Codice D.Lgs. 163/2006, quindi saranno verificati in corso d'opera mediante certificato di regolare esecuzione (art. 237 Regolamento DPR 207/2010) in sostituzione del collaudo corso d'opera (art. 251 Regolamento DPR 207/2010).

**La stazione Appaltante riconoscerà più acconti in corso d'opera come da tabella dui seguito indicata:**

**10% alla stipula del contratto**

**10% a seguito della presentazione di un SAL pari al 25% dei lavori**

**20% a seguito della presentazione di un SAL pari al 60% dei lavori**

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -



**20% a seguito della presentazione di un SAL pari al 80% dei lavori**

**Il 40% a Saldo sarà corrisposto a seguito a seguito di certificato finale di regolare esecuzione.**

**A - FATTURAZIONE**

1. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – Alzaia Naviglio Grande 20 – 20144 Milano partita iva 13212030152 codice fiscale 97269560153
2. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
  - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, il protocollo del contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione ).
  - b. Numero CIG (codice identificativo gara) e del numero CUP (codice unico di progetto);
  - c. l'importo contrattuale espresso in Euro per il quale verrà data comunicazione in fase di aggiudica provvisoria, comprensiva di oneri della sicurezza.
  - d. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).
  - e. ogni altra indicazione utile.
3. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
4. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
5. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato all'ordine della capogruppo in quanto mandataria con rappresentanza anche per l'incasso.
6. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di

contestazione da parte di Scuole Civiche di Milano Fdp.

7. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

## **B - PAGAMENTI**

### **SAL**

1. La fatturazione degli acconti dovrà avvenire a seguito del certificato di regolare esecuzione e dell'approvazione del SAL da parte del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento.

Maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile del Procedimento, ai fini dell'accertamento della conformità della prestazione resa, **entro il termine di 45 giorni**, acquisisce d'ufficio la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e rilascia l'attestato di pagamento con il quale attesta il regolare svolgimento della prestazione, sottoscritto per accettazione dall'operatore economico. Le ritenute pari allo 0,5% sulle singole fatture saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa verifica da parte dell'Amministrazione della conformità e regolare esecuzione del servizio/fornitura e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

2. Il termine di pagamento della prestazione è di **60 giorni solari decorrenti dalla data di emissione dell'attestato di pagamento** del Responsabile del Procedimento, previo ricevimento della fattura da parte dell'ufficio amministrativo di Fondazione.

### **Saldo finale:**

Ultimati i lavori, con emissione del relativo certificato (art. 309 del Regolamento), il pagamento del saldo finale del contratto sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato finale di regolare esecuzione (art. 237 Regolamento DPR

207/2010), previo ricevimento della relativa fattura ed effettuazione delle verifiche prescritte dal Regolamento DPR 207/2010 art. 4 comma 3.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo.

### **Art. 23) VIGILANZA E CONTROLLI**

Fondazione Milano® ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dell'opera di restauro, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo che riterrà più adeguate.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'appaltatore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni entro otto giorni dalla segnalazione.

Eventuali gravi inadempimenti, anche di temporaneo decadimento della qualità del servizio, comportanti una mancata o insoddisfacente prestazione, daranno a Fondazione Milano® la facoltà di risolvere o rescindere il Contratto in tutto, o anche limitatamente al tipo di servizio e/o alla località per i quali i suddetti inadempimenti si saranno verificati.

Costituisce in ogni caso grave inadempimento da parte dell'impresa il fatto di emettere autocertificazioni, che, a seguito di audit di Fondazione Milano®, si rivelino non conformi alla situazione reale.

Le altre ipotesi di inadempimento saranno regolate secondo le norme del codice civile o delle specifiche previsioni del presente Contratto: in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento le parti sono comunque responsabilizzate a collaborare per definire un piano di cessazione gestibile in modo da evitare che si verifichino ostacoli o intralci alla continuità delle attività istituzionali di Fondazione Milano®.

Si applicheranno in ogni caso le penali stabilite in altra apposita clausola

### **Art. 24) ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -

dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano® .

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano® potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

**Art. 25) Clausola risolutiva espressa:**

Il contratto si risolverà di diritto , ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- nel caso previsto dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo).

**In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano® di richiedere il risarcimento dei danni subiti.**

Fondazione Milano® potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi stabiliti dall'art. 135 del codice di contratti per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione.

Fondazione Milano® procederà alla risoluzione del contratto con la procedura prescritta dagli art. 136 del codice di contratti e nei casi ivi previsti per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

L'appaltatore si considera sempre gravemente inadempiente quando siano state cumulate penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Il Responsabile della Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, Fondazione Milano® dispone la risoluzione del contratto di appalto.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di Fondazione Milano®, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per Fondazione Milano® per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- gli eventuali maggiori oneri sopportati da Fondazione Milano® a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

#### **Art. 26) RECESSO**

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c. e secondo quanto disciplinato dall'art 134 del codice dei contratti, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione  
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO  
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC [fondazionemilano@pec.it](mailto:fondazionemilano@pec.it)  
[www.fondazionemilano.eu](http://www.fondazionemilano.eu) – [appalti@fondazionemilano.eu](mailto:appalti@fondazionemilano.eu) -

raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

#### **Art. 27) FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

#### **Art. 28) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

#### **Art. 29) STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE-**

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Il contratto sarà stipulato - previo controllo e approvazione dei competenti Organi della Fondazione - in modalità elettronica, con firma digitale nel formato p7m e marca temporale per la data certa, e nel più breve tempo nei termini prescritti dall'art. 11 Codice dei Contratti Pubblici. La veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m) potrà essere sempre verificata in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - art. 23 comma 2.

Il contratto così stipulato è immediatamente efficace.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il presente CSA non potrà essere modificato o integrato da patti concomitanti o successivi, inclusi eventuali accordi di rinnovo, se non in forma scritta a condizione di validità.

Ogni accordo verbale e/o comportamento di fatto, sempre che sia adeguatamente comprovato, potrà essere oggetto di valutazione per gli effetti eventualmente da esso direttamente derivanti nei limiti di leggi e regolamenti, ma non potrà derogare, modificare, integrare o in qualsiasi altro modo interferire con le obbligazioni e/o diritti nascenti dal Contratto.

### **Art. 30) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Le Parti terranno riservate tutte le informazioni concernenti le rispettive attività di cui sono venute o potranno venire a conoscenza in occasione della definizione ed esecuzione del Contratto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.